

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 30 GIUGNO 2005, N. 3467: sull'istituzione di parchi e riserve naturali in aree di proprietà privata

“La previsione dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nello stabilire, al comma 3, che, nella istituzione dei parchi, le regioni utilizzano “soprattutto” i demani ed i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, non preclude, ex se, l’utilizzazione di aree private in misura preminente: è indubbio che, ove possibile, l’utilizzo di beni pubblici consente una realizzazione “indolore” dell’intervento; ma non è men vero che l’istituzione di un’area naturale protetta è correlata alla presenza di valori ambientalistici, naturalistici e paesistici meritevoli di tutela: e se tali requisiti sono ravvisabili in aree di proprietà privata, anche di rilevante estensione, la disciplina di settore non reca limiti riferiti alla proprietà (pubblica o privata) del bene.”.

“Nella istituzione dei parchi è espressamente garantita la partecipazione degli Enti esponenti della collettività locale: l’art. 22 L. n. 394 del 1991 cit. prevede la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta e la pubblicità degli atti relativi; e l’art. 6 della legge regionale n. 33 del 1993 (come sostituito dall’art. 34 L. reg. 6 dicembre 2000 n. 18 a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 6-14 luglio 2000 n. 282) contempla la partecipazione dei detti Enti esponenti alla redazione, mediante conferenze, del documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio.

La partecipazione dei diretti interessati nella istituzione dei parchi è garantita dal deposito - notiziato sulla stampa locale - del progetto di piano nella segreteria di ogni Comune territorialmente ricompreso e dalla connessa facoltà di prenderne visione nonché, in particolare, dalla possibilità di presentare osservazioni al progetto medesimo, la cui considerazione in sede decisionale è assicurata dalla trasmissione del piano, unitamente alle osservazioni degli interessati ed alle controdeduzioni dell’Ente di gestione, alla Giunta regionale per l’approvazione.”



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3467/2005

Reg. Dec.

N. 10989 Reg.

Ric.

Anno 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10989/2004 proposto da Iannone Franco, De Nicola Enrico e Grella Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Gerardo Bagni

ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Claudio Ciuffo, Piazzale Medaglie d'Oro,

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Colosimo ed elettivamente domiciliata in Roma, c/o Avv.ra regionale, Via Poli n. 29;

e nei confronti di

Comune di Canosa della Campania, n.c.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, n. 13240/2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 22 marzo 2005, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;

Udito altresì, l'avv. Bagni Gerardo Luigi e l'avv. Lacatena per delega dell'avv. Colosimo Salvatore;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

FATTO

Gli appellanti, proprietari terrieri residenti nel Comune di Roccamonfina, impugnano la sentenza di T.A.R. specificata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dai medesimi proposto (unitamente ad altri ricorrenti)

avverso la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1406 in data 12 aprile 2002, istitutiva del Parco regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano, con annesse perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia da valere fino all'approvazione del piano del parco.

Deducono gli appellanti: violazione di legge. Perplessità - Illogicità - Ingiustizia manifesta - Contraddittorietà - Violazione sentenza n. 448/97 Suprema Corte.

Sostengono gli istanti, in primo luogo, che l'area interessata dal parco è, per la quasi totalità, di proprietà privata, nonostante il disposto dell'art. 22 comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, che richiede soprattutto terreni demaniali; che occorre, inoltre, acquisire il parere favorevole delle popolazioni interessate e, comunque, di tutti i proprietari dei terreni (regolarmente coltivati e produttivi) ricadenti nel perimetro vincolato, con una corretta informazione di quanto progettato, anche ai fini della presentazione di memorie, osservazioni e contestazioni in ragione della palese contrarietà delle popolazioni residenti alla istituzione del parco.

Vi sarebbe anche palese contraddittorietà tra la sentenza impugnata e la precedente n. 1346/98, nonché violazione del documento B2 - 1184 del 17.11.1986, punto C, comma 1; delle direttive comunitarie e della sentenza n. 448/97 della Suprema Corte; la riadozione del procedimento in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 6 L. reg. n. 33 del 1993, come introdotto dall'art. 34 L. reg. 14.7.2000 n. 282, non sarebbe inoltre utile ai fini della legittimità del procedimento stesso in assenza della perfetta osservanza

dell'art. 22 comma 3 L. n. 394/91, indispensabile per l'applicazione dell'art. 6 L. n. 33 del 1993 cit..

Gli appellanti chiedono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese processuali.

Resiste la Regione Campania ed eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnativa, richiamando quanto già dedotto in primo grado; sostiene altresì, nel merito, l'infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2005 la causa è ritenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Come enunciato in narrativa, viene impugnata la sentenza di T.A.R. (indicata in epigrafe) con la quale è stato rigettato il ricorso degli appellanti - proprietari terrieri nel Comune di Roccamonfina - avverso la deliberazione di G.R. n. 1406/2002, istitutiva del Parco regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano, con annesse perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia da valere fino all'approvazione del piano del parco.

2.- Il ricorso è palesemente infondato; il che esime dalla previa trattazione delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente Amministrazione.

2.1.- Va osservato, in primo luogo, che la prospettazione attorea è basata sull'equivoco di fondo che la appartenenza ai privati per la "quasi totalità", delle aree interessate dal parco renderebbe illegittima la scelta dell'Amministrazione.

In realtà, la previsione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nello stabilire, al comma 3, che nella istituzione dei parchi le regioni utilizzano “soprattutto” i demani ed i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, non preclude, ex se, l'utilizzazione di aree private in misura preminente: è indubbio che, ove possibile, l'utilizzo di beni pubblici consente una realizzazione “indolore” dell'intervento; ma non è men vero che l'istituzione di un'area naturale protetta è correlata alla presenza di valori ambientalistici, naturalistici e paesistici meritevoli di tutela: e se tali requisiti sono ravvisabili in aree di proprietà privata, anche di rilevante estensione, la disciplina di settore non reca limiti riferiti alla proprietà (pubblica o privata) del bene.

2.2.- Sul coinvolgimento degli interessati nel procedimento, va rilevato che, da un lato, è espressamente garantita la partecipazione degli Enti esponenziali della collettività locale: l'art. 22 L. n. 394 del 1991 cit. prevede la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta e la pubblicità degli atti relativi; e l'art. 6 della legge regionale n. 33 del 1993 (come sostituito dall'art. 34 L. reg. 6 dicembre 2000 n. 18 a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 6-14 luglio 2000 n. 282) contempla la partecipazione dei detti Enti esponenziali alla redazione, mediante conferenze, del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

Da altra visuale, è la stessa partecipazione dei diretti interessati ad essere garantita dal deposito - notiziato sulla stampa locale - del progetto di piano nella segreteria di ogni Comune territorialmente ricompreso e dalla connessa facoltà di prenderne visione nonché, in particolare, dalla possibilità di presentare osservazioni al progetto medesimo, la cui considerazione in sede decisionale è assicurata dalla trasmissione del piano, unitamente alle osservazioni degli interessati ed alle controdeduzioni dell'Ente di gestione, alla Giunta regionale per l'approvazione.

La legge non valorizza, sul piano giuridico, l'elemento della (nella specie asserito) "palese contrarietà delle popolazioni residenti" all'istituzione del parco; né avrebbe potuto far ciò, derogando ai canoni costituzionali della preminente rilevanza dei valori ambientali, per privilegiare le posizioni dei singoli proprietari, cui sono stati peraltro attribuiti idonei strumenti partecipativi per attivarsi ai fini della tutela dei propri interessi.

Né può utilmente sostenersi che il Comune non era legittimato a rendere parere favorevole per la istituzione dell'area protetta stante la riferita contrarietà e la presenza pressoché totale di proprietà privata: la non coincidenza delle valutazioni non vizia la volontà dell'Ente, le cui finali determinazioni costituiscono, sul piano strettamente giuridico, la risultante della considerazione degli interessi, non solo privati, ma soprattutto pubblici, coinvolti dal procedimento, comunque soggette a verifica nelle competenti sedi politiche.

2.3.- Sulle residue considerazioni, basti osservare che:

- non si ravvisa contraddittorietà, rilevante ai fini di causa,

fra la sentenza impugnata e la precedente sentenza n. 1346/98, soffermandosi gli appellanti su profili di “danno” e “di immediata lesività”, estranei all’odierno ambito di giudizio;

- è inammissibile in questa sede la censura in ordine alla “palese violazione della sentenza n. 448/97 della Suprema Corte” (rectius, della Corte Costituzionale), in quanto non dedotta nel giudizio di prime cure;

- è parimenti inammissibile la censura secondo cui il documento B2 - 1184 del 17.11.86, punto C, comma 1, delle “direttive comunitarie” precluderebbe l’istituzione di un’area protetta in mancanza di consenso delle popolazioni locali: la doglianza era proposta in primo grado con atto di motivi aggiunti non notificato alla controparte;

- è priva di pregio la censura in ordine alla illegittimità della riadozione del procedimento in ossequio alla nuova formulazione dell’art. 6 in assenza della “perfetta osservanza” dell’art. 22 comma 3 L. n. 394/91: sulla corretta interpretazione di tale norma si è già soffermato il Collegio, ed a ciò basti rinviare.

3.- Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese del grado di giudizio vanno poste a carico dei soccombenti, in solido, e si liquidano in euro 3000,00 (tremila/00) in favore della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) Rigetta il ricorso in appello n. 10989/2004 proposto da Iannone Franco, De Nicola Enrico e Grella Antonio.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro tremila/00 in favore della Regione Campania.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2005, con l'intervento dei signori:

Paolo	SALVATORE	Presidente
Costantino	SALVATORE	Consigliere
Filippo	PATRONI GRIFFI	Consigliere
Pier Luigi	LODI	Consigliere
Bruno	MOLLICA	Consigliere, rel.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Bruno Mollica

Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

30 giugno 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao